

# TRATTAMENTO FISCALE DEI PROVENTI DERIVANTI DA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN LUSSEMBURGO

## MEMORANDUM

LUSSEMBURGO, 21/05/2013

**Avocats**

2, rue Peternelchen | Immeuble C2 | L-2370 Howald | Luxembourg

T. +352 26025-1 | F. +352 26025-999

[mail@bsp.lu](mailto:mail@bsp.lu) | [www.bsp.lu](http://www.bsp.lu)

## INDICE

1. Principali caratteristiche del regime di proprietà intellettuale.....	3
2. Condizioni necessarie per beneficiare del regime fiscale per i diritti di proprietà intellettuale ....	4
3. Imposta sul patrimonio netto, sul capitale, IVA.....	5
3.1. Imposta sul patrimonio netto .....	5
3.2. Imposta sui conferimenti .....	5
3.3. IVA.....	5
Conclusione.....	6

## REGIME DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN LUSSEMBURGO

Scopo del presente *memorandum* è fornire un inquadramento generale della normativa tributaria Lussemburghese in tema di Proprietà Intellettuale (“PI”), evidenziandone gli elementi caratteristici e più interessanti.

E’ utile porre in evidenza, sin da subito, il principio fondamentale che costituirà la base della trattazione che andremo a breve a sviluppare, e precisamente:

In Lussemburgo, la normativa che tratta dei proventi derivanti da proprietà intellettuale è disciplinata dalla Legge 21 dicembre 2007 (“Legge PI”) che prevede **un’esonazione fiscale dell’80% sul reddito derivante dalla PI, nonché sulle plusvalenze maturate dalla vendita della stessa PI.**

### 1. Principali caratteristiche del regime di PI

La portata della normativa lussemburghese in tema di PI è piuttosto ampia: essa estende infatti il proprio campo di applicazione ai **marchi registrati, brevetti, copyright sui software, software, nomi a dominio, disegni e modelli.**

Elemento fondante della legge del 2007 è dato, come sopra accennato, dalla previsione di un’**esonazione fiscale dell’80% sulle royalties e le plusvalenze** maturate dai contribuenti lussemburghesi sulla vasta gamma di diritti di proprietà intellettuale testé enunciati<sup>1</sup>.

Per effetto di tale normativa, pertanto, **solo il 20% del reddito netto è soggetto all’imposta sulle società al tasso aggregato attuale del 29.22%<sup>2</sup>, il che si traduce in un’aliquota d’imposta effettiva sul reddito netto da proprietà intellettuale del 5.84%.**

Reddito netto significa che dal reddito lordo dovranno essere decurtate tutte le spese direttamente connesse al diritto di proprietà intellettuale (inclusi eventuali interessi sui finanziamenti contratti in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, ammortamenti annuali e svalutazioni) prima del calcolo dell’esonazione dell’80%.

Quanto appena affermato si traduce, in altri termini, nella possibilità che l’aliquota del 5.84% sopra calcolata possa essere ulteriormente e sostanzialmente ridotta considerando, per l’appunto, le sopracitate spese direttamente connesse al reddito, gli ammortamenti e le svalutazioni (mentre le spese non direttamente connesse verranno dedotte dopo il calcolo dell’utile netto).

---

<sup>1</sup> Si vuole sottolineare a fortiori come anche le plusvalenze (e quindi non solo le royalties) realizzate a seguito della cessione della proprietà intellettuale (uso del copyright sul software, software, marchi, disegni o modelli) beneficiano della regola dell’esonazione dell’80% soggetta a determinate regole così come previste dalla normativa fiscale lussemburghese in tema di PI (in particolare, il profitto esente è ridotto nella misura dei costi sostenuti in relazione con la PI e/o la svalutazione del valore della PI e che sono stati dedotti dalla base imponibile del periodo contabile attuale o precedente).

<sup>2</sup> Le società commerciali lussemburghesi, con sede nella città del Lussemburgo, sono soggette, a partire dal 1° gennaio 2013, ad una tassazione complessiva del reddito d’impresa pari al 29.22%.

## 2. Condizioni necessarie per beneficiare del regime fiscale per i diritti di proprietà intellettuale

L'applicazione dell'esenzione fiscale parziale è soggetta alle seguenti condizioni:

- La PI deve essere stata creata o acquisita dopo il 31 dicembre 2007<sup>3</sup>. In quest'ultimo caso, il trasferimento deve avvenire alle "condizioni di mercato" il che, detto in altri termini, si traduce nella necessità che lo stesso sia compiuto conformemente alla "prassi di mercato" determinata tenuto conto del profilo e delle funzioni svolte dalla società, delle attività in oggetto, dei rischi assunti dalla società e delle condizioni specifiche di ciascuna delle parti<sup>4</sup>.
- Le spese direttamente connesse al diritto di PI devono essere iscritte come *asset* nel bilancio annuale nel corso del primo esercizio contabile per il quale la società intende avvalersi dell'applicazione del regime fiscale in esame.
- Il diritto di PI non deve essere stato acquisito direttamente da un soggetto qualificato come "società collegata".

Il concetto di società collegata è stato chiarito dal disegno di legge della PI. Più precisamente, la società X è considerata come una società collegata alla società Y se:

- la società X detiene direttamente una partecipazione del 10% nel capitale sociale di Y;
- la società Y detiene direttamente una partecipazione del 10% nel capitale di X;
- il 10% o più del capitale sociale di X e Y è detenuto direttamente dalla stessa società.

Da ciò ne discende che l'acquisizione di un diritto di PI da una società indirettamente affiliata o da un azionista individuale non è dunque soggetta a tale limitazione.

Le autorità fiscali lussemburghesi hanno precisato che il rapporto con il beneficiario deve essere oggetto di attenta analisi nel momento stesso in cui il diritto di PI viene trasferito. Conformemente a ciò, se una PI viene trasferita ad una società in cambio di azioni, la relazione tra il cedente e il beneficiario deve essere analizzata immediatamente prima del trasferimento stesso.

Come conseguenza, nella costituzione di una nuova società di diritto lussemburghese attraverso il conferimento di diritti qualificati di proprietà intellettuale, la società di nuova costituzione e il cedente non devono essere considerate come imprese collegate.

---

<sup>3</sup> Come data di creazione di brevetti, marchi registrati, disegni, modelli e nomi a dominio è da considerarsi quella di presentazione della domanda di registrazione. Fa eccezione a tale regola il copyright sul software, per il quale non è contemplata la registrazione. In tale ipotesi, pertanto, la data di creazione viene fatta coincidere con il giorno in cui vengono ultimati i lavori necessari a rendere operativo il nuovo software.

<sup>4</sup> Le linee guida e il metodo presentati dall'OECD possono essere utilizzati a tal fine

Sintetizzando per comodità quanto sopra esposto:

- L'ambito di applicazione della normativa in tema di PI è ampio: esso include i brevetti, i copyright sul software, i marchi, i disegni, i modelli, i nomi a dominio;
- Solo il 20% del reddito netto derivante dalla PI sarà soggetto all'imposta sulle società al tasso aggregato attuale del 29,22%, il che, come già sottolineato, si traduce in un'aliquota d'imposta effettiva del 5,84% sul reddito netto e le plusvalenze derivanti da PI qualificata;
- La PI può essere sia sviluppata dalla società stessa sia essere acquisita da terzi;
- Le società lussemburghesi beneficiano generalmente della vasta rete dei trattati sulla doppia imposizione siglati dal Lussemburgo con 64 paesi in tutto il mondo (fra di essi l'Italia), nonché dalla direttiva UE sui pagamenti della royalty (al contrario di quanto avviene per le giurisdizioni offshore).

### 3. Imposta sul patrimonio netto, sul capitale, IVA

#### 3.1. Imposta sul patrimonio netto

Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto e in conformità con la legge sulla PI, l'esenzione si applica a 100% del patrimonio netto in rapporto alla PI qualificata.

#### 3.2. Imposta sui conferimenti

L'imposta sui conferimenti non è dovuta (ad eccezione di un'imposta fissa pari a 75 euro) se i conferimenti di beni (azioni in società in possesso di diritti di PI o diritti IP) sono eseguiti a titolo di azioni nel capitale della società acquirente.

Nel caso contrario, qualora cioè il conferimento degli *assets* non sia realizzato a titolo di azioni nel capitale della società acquirente, il conferimento sarà considerato come una vendita e, come tale, potrà essere assoggettata ad un'imposta sul capitale proporzionale al valore dei beni conferiti in base alla natura degli stessi.

#### 3.3. IVA

Il trasferimento dei diritti d'autore, brevetti, marchi e diritti simili, così come il loro sfruttamento al fine di ricavarne una redditività costante, è considerata un'attività economica ai sensi della 6° Direttiva IVA.

Secondo la normativa indicata, pertanto, il trattamento IVA applicabile alla concessione di licenze o cessione di diritti di PI da parte di una società di diritto lussemburghese è la seguente:

- Qualora il beneficiario sia una persona soggetta ad IVA in un altro Paese dell'UE, l'IVA lussemburghese non sarà dovuta mentre sarà dovuta l'IVA del paese beneficiario che, in linea di principio, verrà pagata attraverso l'auto-dichiarazione da parte del beneficiario.
- Qualora invece il beneficiario sia residente in un paese extra-UE, l'IVA Lussemburghese sarà dovuta.
- Nell'ipotesi in cui, per contro, il beneficiario sia un soggetto residente in Lussemburgo o sia un soggetto esente IVA residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, verrà applicata l'IVA lussemburghese, nella misura del 15%, da parte del fornitore.
- Da ultimo, l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale da parte di una società di diritto lussemburghese soggetta all'IVA di un soggetto residente in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sarà soggetta all'IVA al tasso del 15%, che sarà versata attraverso l'auto-dichiarazione da parte dell'acquirente lussemburghese (ad esempio dichiarata come IVA dovuta e IVA detraibile nella stessa dichiarazione).

## CONCLUSIONE

Quale considerazione finale a termine del breve *excursus* tracciato nel presente *memorandum* pare inevitabile evidenziare come il regime fiscale per i diritti di PI del Lussemburgo abbia una portata più ampia e decisamente più interessante rispetto a quelli di altri paesi europei, fatto che pone il Granducato nella posizione di giurisdizione privilegiata in Europa per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Oltre l'interessante regime fiscale per i diritti di PI, ciò che contribuisce ad accrescere l'attrattiva del Lussemburgo è l'opportunità, riconosciuta alle società lussemburghesi, di beneficiare delle direttive UE e dei numerosi trattati fiscali che possono ridurre o eliminare le ritenute alla fonte operate all'estero sui pagamenti transfrontalieri di royalties.

Rimaniamo a vostra disposizione per fornire, se necessario, ulteriori informazioni supplementari volte all'approfondimento di aspetti specifici della materia.

## LO STUDIO BONN STEICHEN & PARTNERS

Bonn Steichen & Partners è uno studio legale indipendente che offre servizi di massima qualità in tutte le aree del diritto. Ci avvaliamo di un team che conta più di 60 professionisti e siamo in grado di offrire ai nostri clienti una consolidata esperienza e professionalità in tutte le materie disciplinate dalla normativa lussemburghese.

Assistiamo un'ampia gamma di clienti in materie trasversali a molteplici aree del diritto.

Considerando la realtà mutevole in cui viviamo ed il fatto che la nostra clientela possa trovarsi ad operare in un ambiente non sempre business-friendly, ci impegniamo affinché la nostra esperienza continui a crescere di pari passo con le loro esigenze. Ci applichiamo, inoltre, affinché i nostri avvocati siano costantemente aggiornati così da adattarsi rapidamente alle nuove normative e regolamenti, ed essere in grado di affrontare le diverse situazioni e sfide che il mondo del business costantemente pone in essere.

### Attività regolamentate:

Bancario  
Attività bancaria creditizia  
Mercato dei Capitali  
Servizi Finanziari  
Assicurazioni  
Cartolarizzazione  
Finanza strutturata

### Attività non regolamentate:

Societario – M&A  
Insolvenza & Ristrutturazione  
Private Equity/Fondi  
Tax

### Contenzioso:

Politiche retributive  
Diritto del Lavoro  
Risoluzione delle controversie  
(in materia societaria)  
Diritto commerciale  
Proprietà intellettuale (IP)  
Tecnologie dell'informazione (IT)  
Settore immobiliare

## I VOSTRI CONTATTI BSP:



Fabio TREVISAN  
Socio

ftrevisan@bsp.lu  
+352 26025 - 1



Erika GABRIELLI  
Senior Associate

egabrielli@bsp.lu  
+352 26025 - 1

BANCARIO & FINANZA

SOCIETARIO

CONTENZIOSO

DIRITTO DEL LAVORO – POLITICHE RETRIBUTIVE

FONDI

IP, IT & DIRITTO COMMERCIALE

SETTORE IMMOBILIARE

TAX

**BS**P BONN STEICHEN & PARTNERS

**Avocats**

2, rue Peternelchen | Immeuble C2 | L-2370 Howald | Luxembourg

T. +352 26025-1 | F. +352 26025-999

mail@bsp.lu | www.bsp.lu